

Verbale di Accordo Quadro

Addì 22 novembre 2017, in Roma

tra

La Soc. Atlanet S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU del sito di Palermo.

Premesso che:

- La Società ha comunicato l'intenzione di procedere con l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti della Legge 223 del 1991, nei confronti di n. 122 lavoratori eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- le Parti, negli incontri sin qui tenutisi, hanno approfondito e discusso le azioni e gli strumenti per la gestione degli esuberi e per l'efficientamento organizzativo;
- è volontà delle Parti sottoscrivere in data odierna un Verbale di Accordo che consenta di affrontare la difficile situazione del sito di Palermo, attraverso l'utilizzo congiunto di una pluralità di strumenti quali:
 - la facoltà aziendale di procedere ai licenziamenti con l'applicazione dell'esclusivo criterio della non opposizione ai licenziamenti entro il 31 maggio 2018;
 - la proroga con effetto al 1° febbraio 2018, dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, fino a tutto il 30 settembre 2018 e per l'ulteriore durata, rispetto a quella già fissata nel Verbale di Accordo dell'11 gennaio 2017, di circa 8 mesi.
- la Società applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC).


Ciò premesso, le parti hanno concordato quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Atlanet Sp.A. come segue:

1. Gestione degli esuberi

- 1.1. Fermo restando il contenuto della comunicazione aziendale di licenziamento collettivo e il numero di esuberi in essa descritto, pari a n. 122 lavoratori operanti presso il contact center di Palermo, le Parti si impegnano a chiudere positivamente con Accordo, entro il 28 novembre p.v., la procedura di licenziamento collettivo che la Società avvierà il 23 novembre p.v. per un numero



massimo di 110 lavoratori.

Le Parti confermano che la facoltà aziendale di procedere ai licenziamenti rimane comunque rimessa alle reali esigenze tecniche e organizzative aziendali e che le reali cessazioni dal rapporto puntualmente autorizzate dalla direzione aziendale potranno avere efficacia anche successiva alla manifestazione di volontà di non opposizione al licenziamento espressa dal lavoratore e confermata dalla Società. Le Parti si danno atto che, per ragioni di carattere organizzativo, l'uscita effettiva dall'azienda, per coloro che avessero manifestato di non opporsi e quindi accettato il licenziamento entro il 28 febbraio p.v., salvo diversa pattuizione fra le parti, avverrà di norma non prima del 30 aprile p.v.

2. Contratto di Solidarietà difensivo

Le Parti convengono sulla proroga dell'intervento del Contratto di Solidarietà Difensivo (il CDS) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e successive modifiche e integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro il 15 gennaio 2018 un Verbale di Accordo relativo all'intervento di detto strumento che contempli le seguenti condizioni:

- Il CDS decorrerà dal 1° febbraio 2018 e spirerà i suoi effetti al 23 settembre 2018.
- La percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 30% su base settimanale. Parimenti, la percentuale individuale massima non potrà essere superiore al 30% sempre su base settimanale.
- L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro sarà inizialmente verticale, ferma restando la possibilità, nel corso dell'anno, di operare riduzioni di natura orizzontale a fronte di esigenze organizzative e produttive.

3. Smonetizzazione festività cadenti di domenica

Per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per le festività coincidenti con la domenica, così come dettagliate di seguito oltre alla festività del Santo Patrono sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore.

Anno 2018: 4 novembre

Anno 2019: 6 gennaio, 2 giugno, 4 novembre, 8 dicembre

Anno 2020: 1° novembre, 4 novembre

Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. Detti permessi saranno nella disponibilità del lavoratore a partire dal principio dell'anno solare di riferimento.

4. Trasformazioni part-time

Le Parti, anche al fine di rendere meno traumatici gli effetti della procedura di licenziamento su richiamata, convengono, facendo seguito alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, di agevolare la trasformazione dei lavoratori che svolgono un orario di lavoro full-time al momento della richiesta in orario di lavoro part-time a 4 ore giornaliere. Resta inteso che la trasformazione sarà di tipo strutturale e verrà posta in essere, previa formale richiesta del singolo lavoratore, solo compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative la cui determinazione è rimessa alla direzione aziendale.



5. Conclusioni

Tenuto conto delle finalità degli strumenti previsti dal presente Accordo, le Parti convengono di incontrarsi entro il 28 novembre p.v. con l'obiettivo di sottoscrivere il Verbale di Accordo a chiusura della procedura di licenziamento collettivo nei termini ivi previsti.

In considerazione delle finalità perseguite dagli stessi Accordi, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non avanzare a nessun livello, richieste inerenti le materie disciplinate dal presente accordo e da quelli sottoscritti in pari data.

Le Parti concordano che per le materie non normate e non novellate dal presente accordo restano validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto.

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e dal CCNL applicato in tema di contrattazione aziendale.

Le Parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL e dalle RSU di Atlenet S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA

p. Atlenet S.p.A.

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali

p. la RSU